

III Servizi e investimenti

Sezione I

Scambi di servizi

Art. 19 Campo d'applicazione

1. Ai fini della presente Sezione, per «scambi di servizi» si intende la fornitura di un servizio:
 - (a) dal territorio di una Parte al territorio di un'altra Parte;
 - (b) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte;
 - (c) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un'altra Parte;
 - (d) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un'altra Parte.
2. La presente Sezione si applica a tutti i settori dei servizi, esclusi:
 - (a) i servizi aerei, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali, regolari o meno, nonché i servizi ausiliari ad essi connessi, esclusi:
 - (i) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili, quando questi sono ritirati dall'esercizio;
 - (ii) la vendita e la commercializzazione dei servizi di trasporto aereo;
 - (iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS).
3. I servizi di trasporto marittimo e i servizi finanziari sono retti dalle disposizioni contenute nelle Sezioni II e III, fatte salve disposizioni contrarie.
4. Nessuna disposizione della presente Sezione può essere interpretata in modo tale da imporre un qualsiasi obbligo in materia di appalti pubblici.
5. Le sovvenzioni relative agli scambi di servizi non rientrano nel campo d'applicazione della presente Sezione. Le Parti prestano un'attenzione particolare alle disci-

plines adottate in virtù dell'articolo XV del GATS¹⁷ in vista della loro integrazione nel presente Accordo.

6. La presente Sezione si applica alle misure prese dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali nonché da istanze non governative nell'esercizio dei poteri conferiti dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali.

Art. 20 Definizioni

Ai fini della presente Sezione si intende per «presenza commerciale»:

- (i) nei confronti dei cittadini di una Parte, il diritto di creare e gestire un'impresa da essi controllata. Questo non si applica alla ricerca o all'esercizio di un impiego sul mercato del lavoro dell'altra Parte né conferisce il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte¹⁸;
- (ii) nei confronti delle persone giuridiche, il diritto di intraprendere e sviluppare attività economiche nell'ambito del campo di applicazione della presente Sezione creando e gestendo filiali, succursali o qualsiasi altra forma di stabilimento secondario¹⁹.

Si considera «persona giuridica dell'AELS» o rispettivamente «persona giuridica del Messico» ogni persona giuridica stabilita conformemente alla legislazione di uno dei Paesi dell'AELS, rispettivamente del Messico, che abbia la sua sede, la sua amministrazione centrale o il suo luogo principale di attività sul territorio di detto Stato dell'AELS, rispettivamente del Messico.

Una persona giuridica che abbia unicamente la sua sede o la sua amministrazione centrale sul territorio di detto Stato dell'AELS, rispettivamente sul territorio del Messico, non può essere considerata persona giuridica di detto Stato dell'AELS o, rispettivamente, del Messico, salvo che le sue attività abbiano un legame reale e duraturo con l'economia di detto Stato dell'AELS, rispettivamente del Messico.

Si considera «cittadino di uno degli Stati dell'AELS», rispettivamente «cittadino del Messico», qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di detto Stato dell'AELS, rispettivamente del Messico, conformemente alla legislazione rispettiva²⁰.

Si considera «prestatore di servizi» di una delle Parti qualsiasi persona che possieda la cittadinanza di detta Parte e che intenda fornire o fornisca un servizio.

Per «filiale» si intende una persona giuridica controllata da un'altra persona giuridica.

Per «territorio» si intende la zona geografica definita nell'articolo 2 paragrafo 1.

¹⁷ RS 0.632.20, All. 1B

¹⁸ Il diritto di creare un'impresa che si controlla include il diritto di acquisire in un'impresa una partecipazione sufficiente per controllarla.

¹⁹ La creazione di un istituto secondario include il diritto di acquisire in un'impresa una partecipazione sufficiente per controllarla.

²⁰ Per cittadino si intende anche il residente permanente se quest'ultimo è considerato cittadino in virtù della legislazione della Parte interessata.

Art. 21 Accesso al mercato

Nei settori e nelle modalità di fornitura che devono essere liberalizzati conformemente all'articolo 24 paragrafo 3, nessuna Parte adotterà né applicherà:

- (a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di prestatori esclusivi di servizi o per mezzo dell'esigenza di un esame dei bisogni economici;
- (b) limitazioni relative al valore totale delle transazioni in relazione con i servizi o degli attivi sotto forma di contingenti numerici, o per mezzo dell'esigenza di un esame dei bisogni economici;
- (c) limitazioni relative al numero totale di operazioni di servizi o alla quantità totale dei servizi forniti, espressi in unità numeriche determinate, sotto forma di contingenti o per mezzo dell'esigenza di un esame dei bisogni economici;
- (d) limitazioni relative al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi o da un determinato prestatore di servizi, e che sono necessarie per la fornitura di un servizio specifico, e che sono in relazione diretta con esso, sotto forma di contingenti numerici o per mezzo delle esigenze di un esame dei bisogni economici;
- (e) limitazioni relative alla partecipazione di capitale estero, espresse sotto forma di un limite percentuale massimo della detenzione di azioni da parte di stranieri, o relative al valore totale degli investimenti esteri particolari o globali; e
- (f) misure che prescrivono tipi specifici di enti giuridici o di imprese comuni per mezzo delle quali un prestatore di servizi può fornire un servizio.

Art. 22 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le deroghe risultanti dall'armonizzazione di regolamentazioni, fondata su accordi conclusi da una delle Parti con un Paese terzo e che prevede un riconoscimento reciproco conformemente alle disposizioni dell'articolo VII del GATS²¹, gli Stati dell'AELS e il Messico accordano ai prestatori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prestatori di servizi simili di qualsiasi altro Paese.

2. Un trattamento accordato in virtù di altri accordi, conclusi da una delle Parti con un Paese terzo e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS, è escluso dalla presente disposizione.

3. La Parte che conclude un accordo del tipo di quello indicato nel paragrafo 2 deve offrire alle altre Parti l'opportunità di negoziare i vantaggi in esso accordati.

4. Le Parti convengono di riesaminare l'esclusione di cui al paragrafo 2 in vista di sopprimerla entro un termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

²¹ RS 0.632.20, All. 1B

Art. 23 Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte accorda, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in osservanza di tutte le misure relative alla fornitura di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri prestatori di servizi simili.
2. Una Parte può adempiere le esigenze di cui al paragrafo 1 accordando ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ai propri prestatori di servizi simili.
3. Un trattamento formalmente identico o un trattamento formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza in favore dei prestatori di servizi di una delle Parti rispetto ai prestatori di servizi simili dell'altra Parte.

Art. 24 Liberalizzazione degli scambi

1. In virtù dei paragrafi 2–4, le Parti liberalizzano reciprocamente gli scambi di servizi conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS²².
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, nessuna Parte adotta nuove misure né misure discriminatorie supplementari nei confronti dei servizi o dei prestatori di servizi dell'altra Parte rispetto ai propri servizi o prestatori di servizi simili.
3. Entro un termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto prende una decisione in merito alla soppressione sostanziale di tutte le misure discriminatorie rimanenti tra le Parti nei settori e nelle modalità di fornitura rientranti nel campo di applicazione della presente Sezione. Detta decisione contiene:
 - (a) un elenco degli impegni che stabiliscono il livello di liberalizzazione che le Parti accettano di accordarsi reciprocamente al termine di un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo; e
 - (b) un calendario del processo di liberalizzazione per ciascuna delle Parti al fine di raggiungere, al termine del periodo transitorio di dieci anni, il livello di liberalizzazione definito conformemente al paragrafo (a).
4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli articoli 21, 22 e 23 del presente Accordo si applicano conformemente al calendario stabilito e sono soggetti alle riserve contenute nell'elenco degli impegni presi dalle Parti di cui al paragrafo 3.
5. Il Comitato misto può modificare il calendario del processo di liberalizzazione e l'elenco degli impegni definiti conformemente al paragrafo 3, al fine di eliminare o aggiungere deroghe.

²² RS 0.632.20, All. 1B

Art. 25 Diritto di emanare prescrizioni

1. Ciascuna Parte può regolamentare la fornitura di servizi sul suo territorio o introdurre nuove regolamentazioni al fine di raggiungere gli obiettivi di politica interna, a condizione che dette regolamentazioni non pregiudichino i diritti e gli obblighi risultanti dal presente Accordo.
2. Ciascuna Parte si adopera affinché tutte le misure di applicazione generale relative agli scambi di servizi siano amministrare in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

Art. 26 Riconoscimento reciproco

1. Il Comitato misto definisce, di norma entro un termine massimo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, le tappe necessarie alla negoziazione degli accordi che stabiliscono il riconoscimento reciproco delle esigenze, delle qualifiche, delle licenze e delle altre regolamentazioni, al fine di permettere ai prestatori di servizi di soddisfare completamente o in parte i criteri applicati da ciascuna delle Parti per l'autorizzazione, la concessione di licenze e la certificazione dei prestatori di servizi, in particolare per i servizi professionali.
2. Ogni accordo di questo tipo deve essere conforme alle corrispondenti disposizioni dell'OMC e, segnatamente, a quelle dell'articolo VII del GATS²³.

Sezione II

Trasporto marittimo

Art. 27 Trasporto marittimo internazionale

1. La presente Sezione si applica al trasporto marittimo internazionale, compreso il trasporto da porta a porta e il trasporto intermodale con un passaggio per mare.
2. Le definizioni di cui all'articolo 20 si applicano alla presente Sezione²⁴.
3. Considerati i livelli esistenti di liberalizzazione tra le Parti in materia di trasporto marittimo internazionale:
 - (a) le Parti continuano ad applicare il principio del libero accesso al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale e non discriminatoria;

²³ RS 0.632.20, All. 1B

²⁴ A deroga dell'art. 20, le compagnie di navigazione domiciliate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Messico ma che sono controllate da cittadini di uno Stato dell'AELS o del Messico beneficiano parimenti dei vantaggi previsti dalle disposizioni della presente Sezione se le loro navi sono immatricolate, conformemente alla rispettiva legislazione, in detto Stato dell'AELS o in Messico, e battono bandiera di detto Stato dell'AELS o del Messico.

- (b) ciascuna Parte continua ad accordare a tutte le navi operate da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa riservato alle proprie navi segnatamente in materia di accesso ai porti, dell'utilizzazione dell'infrastruttura e dei servizi ausiliari marittimi dei porti, nonché delle tariffe e degli oneri connessi, delle installazioni doganali e dell'assegnazione di aree di stazionamento e delle installazioni per il carico e lo scarico.

4. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi dell'altra Parte di avere una presenza commerciale sul suo territorio a condizioni di stabilimento e di gestione dell'attività non meno favorevoli di quelle accordate ai prestatori nazionali di servizi o ai prestatori di servizi di uno Stato terzo, conformemente alla legislazione e alle regolamentazioni applicabili in ciascuna delle Parti.

5. Il paragrafo 4 si applica conformemente al calendario ed è soggetto a qualsiasi riserva contenuta nell'elenco degli impegni presi dalle Parti di cui all'articolo 24 paragrafo 3.

Sezione III

Servizi finanziari

Art. 28 Definizioni

Conformemente alle definizioni dell'Allegato del GATS sui servizi finanziari²⁵ e dell'Intesa sugli impegni relativi ai servizi finanziari del GATS, ai fini della presente Sezione:

per «presenza commerciale» si intende una persona giuridica nel territorio di una Parte, che offre servizi finanziari. Questo comprende le filiali controllate interamente o in parte, le imprese comuni, le società di persone, le succursali, le agenzie, gli uffici di rappresentanza o qualsiasi altra organizzazione che esercita un'attività di franchising.

Per «servizio finanziario» si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Servizi assicurativi e connessi:

1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - (a) ramo vita,
 - (b) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, quali le attività di broker e le agenzie; e
4. servizi accessori quali la consulenza, il calcolo attuariale, la valutazione del rischio e la liquidazione dei sinistri.

²⁵ RS 0.632.20, All. 1B

- B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
 2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi i crediti al consumo, i crediti ipotecari, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
 3. leasing finanziario;
 4. servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, comprese le carte di credito e di addebito, i traveller's cheques (assegni turistici) e i bonifici bancari;
 5. garanzie e impegni;
 6. operazioni di compravendita, scambi per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:
 - (a) strumenti del mercato monetario, compresi gli assegni, le cambiali e i certificati di deposito,
 - (b) valuta estera,
 - (c) prodotti derivati, compresi i contratti a termine e a premio,
 - (d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi gli swap e i tassi di cambio a termine,
 - (e) titoli trasferibili,
 - (f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati;
 8. intermediazione nel mercato monetario;
 9. gestione delle attività e delle passività, ad esempio la gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, di fondi di pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;
 12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da (1) a (11), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali.

Per «prestatore di servizi finanziari» si intende una persona fisica o giuridica di una Parte autorizzata a fornire servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende tuttavia gli enti pubblici.

Per «nuovo servizio finanziario» si intende un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi legati a prodotti esistenti e a nuovi prodotti o alla maniera in cui

un prodotto è fornito, che non è fornito da nessun prestatore di servizi nel territorio di una Parte determinata ma che è fornito nel territorio di un'altra Parte.

Per «ente pubblico» si intende:

1. un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte o un ente posseduto o controllato da una Parte, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione quindi di enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
2. un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni.

Art. 29 Stabilimento di prestatori di servizi finanziari

1. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi dell'altra Parte di stabilire una presenza commerciale sul suo territorio, compresa l'acquisizione di un'impresa esistente.
2. Ciascuna Parte può esigere dai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte che si stabilisca conformemente al diritto di detta Parte. Può parimenti imporre modalità e condizioni di stabilimento che siano compatibili con le altre disposizioni della presente Sezione.
3. Nessuna Parte può adottare nuove misure relative allo stabilimento e all'attività dei prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte che siano più discriminatorie di quelle applicate al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.
4. Nessuna Parte può adottare, applicare o mantenere le misure seguenti:
 - (a) limitazioni del numero di prestatori di servizi finanziari, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di prestatori esclusivi di servizi finanziari o per mezzo dell'esigenza di un esame dei bisogni economici;
 - (b) limitazioni relative al valore totale delle transazioni in relazione con i servizi finanziari o degli attivi sotto forma di contingenti numerici, o per mezzo dell'esigenza di un esame dei bisogni economici;
 - (c) limitazioni relative al numero totale di operazioni di servizi o alla quantità totale di servizi prodotti, espressi in unità numeriche determinate, sotto forma di contingenti, o per mezzo dell'esigenza di un esame dei bisogni economici;
 - (d) limitazioni relative al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi finanziari o che un prestatore di servizi può impiegare, e che sono necessarie per la fornitura di un servizio specifico del quale egli si occupa direttamente, sotto forma di contingenti, o per mezzo dell'esigenza di un esame dei bisogni economici; e
 - (e) limitazioni relative alla partecipazione di capitale estero, espresse sotto forma di un limite percentuale massimo della detenzione di azioni da parte di stranieri, o relative al valore totale degli investimenti esteri particolari o globali.

Art. 30 Offerta transfrontaliera di servizi finanziari

1. Ciascuna Parte consente l'offerta transfrontaliera di servizi finanziari.
2. In materia di offerta transfrontaliera di servizi finanziari, nessuna Parte può adottare, nei confronti dei fornitori di servizi dell'altra Parte, nuove misure più discriminatorie di quelle applicate al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.
3. Senza pregiudizio di altre prescrizioni di natura prudenziale applicabili all'offerta transfrontaliera di servizi finanziari, una Parte può esigere la registrazione dei prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte.
4. Ciascuna Parte autorizza le persone che si trovano sul suo territorio a acquistare servizi finanziari presso prestatori di servizi dell'altra Parte che si trovano sul territorio dell'altra Parte. Questo non obbliga l'altra Parte a autorizzare detti prestatori di servizi finanziari a esercitare la loro attività o a effettuare operazioni commerciali, oppure a offrire, commercializzare o pubblicizzare la loro attività sul suo territorio. Ciascuna Parte definisce quello che intende per «esercitare la loro attività», «effettuare operazioni commerciali», «offrire», «commercializzare» e «pubblicizzare».

Art. 31 Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte accorda ai prestatori di servizi finanziari delle altre Parti, compresi quelli che sono già stabiliti sul suo territorio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri prestatori di servizi finanziari simili per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, l'amministrazione, il comportamento, l'esercizio dell'attività e la vendita o qualsiasi altra operazione commerciale.
2. La Parte che permette l'offerta transfrontaliera di un servizio finanziario accorda ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa riservato ai propri fornitori di servizi finanziari simili per l'offerta di detto servizio finanziario.
3. Il trattamento accordato da una Parte ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte, indipendentemente dal fatto che questo sia diverso o identico a quello da essa accordato ai propri prestatori di servizi finanziari simili, è conforme al paragrafo 1 se detto trattamento offre le stesse possibilità concorrenziali.
4. Il trattamento accordato da una Parte offre le stesse possibilità concorrenziali se non modifica le condizioni di concorrenza in favore dei prestatori di servizi finanziari nazionali rispetto alle condizioni offerte ai prestatori di servizi finanziari di qualsiasi altra Parte.
5. Le differenze in termini di quote di mercato, di redditività o di dimensioni non costituiscono di per sé una disparità concorrenziale ma possono essere utilizzate come prova per verificare se il trattamento accordato da una Parte garantisce le stesse possibilità concorrenziali.

Art. 32 Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte accorda ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai prestatori di servizi finanziari simili di un'altra parte o di un Paese terzo.
2. Un trattamento accordato in virtù di altri accordi conclusi da una Parte con un Paese terzo e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS²⁶ è escluso dalla presente disposizione.
3. La Parte che conclude un accordo del tipo indicato nel paragrafo 2 deve accordare alle altre Parti le stesse possibilità di negoziare i benefici in esso accordati.
4. Le Parti convengono di riesaminare l'esclusione di cui al paragrafo 2 in vista della sua soppressione entro un termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 33 Personale con incarichi chiave

1. Nessuna Parte può esigere da un prestatore di servizi finanziari dell'altra Parte l'assunzione di persone di una nazionalità specifica tra i membri della direzione o del personale con incarichi chiave.
2. Nessuna Parte può esigere che più della maggioranza semplice dei membri della direzione di un prestatore di servizi finanziari di un'altra Parte sia composta da suoi cittadini, persone che risiedono sul suo territorio o da una combinazione di questi.

Art. 34 Impegni

1. Nessuna disposizione della presente Sezione può essere invocata per impedire a una delle Parti di applicare:
 - (a) qualsiasi misura esistente incompatibile con le disposizioni di cui agli articoli 29–33 e menzionata nell'Appendice VIII; o
 - (b) un emendamento a qualsiasi misura discriminatoria menzionata nell'Appendice VIII comma (a), sempre che detto emendamento non accentui l'incompatibilità tra la misura e le disposizioni di cui agli articoli 29–33.
2. Le misure elencate nell'Appendice VIII e menzionate nell'articolo 29 paragrafo 2 sono riesaminate dal Sottocomitato per i servizi finanziari, istituito conformemente alle disposizioni dell'articolo 40, al fine di proporre al Comitato misto la loro modifica, sospensione o soppressione.
3. Entro un termine massimo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto prende una decisione in merito alla soppressione in misura essenziale di tutte le discriminazioni tra le Parti. La decisione contiene un elenco degli impegni che stabilisca il livello di liberalizzazione che le Parti convengono di concedersi reciprocamente.

²⁶ RS 0.632.20, All. 1B

Art. 35 Diritto di emanare prescrizioni

1. Ciascuna Parte può regolamentare la fornitura di servizi finanziari sul suo territorio o introdurre nuove regolamentazioni al fine di raggiungere gli obiettivi di politica interna, a condizione che dette regolamentazioni non pregiudichino i diritti e gli obblighi risultanti dal presente Accordo.
2. Ciascuna Parte si adopera affinché tutte le misure di applicazione generale relative agli scambi di servizi siano amministrare in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

Art. 36 Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione della presente Sezione può essere invocata per impedire a una delle Parti di adottare o mantenere misure prudenziali ragionevoli quali:
 - (a) la protezione degli investitori, dei depositanti, dei titolari o beneficiari di polizze, dei creditori fiduciari di un prestatore di servizi finanziari o di qualsiasi altra persona simile partecipante ai mercati finanziari; o
 - (b) la conservazione della sicurezza, della solvibilità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; o
 - (c) la garanzia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una delle Parti.
2. Dette misure non possono andare oltre a quanto sia necessario per raggiungere gli obiettivi fissati e non devono discriminare i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili.
3. Nessuna disposizione della presente Sezione è interpretata nel senso di obbligare una Parte a fornire dati relativi agli affari e ai conti dei diversi clienti o qualsiasi altra informazione confidenziale o esclusiva in possesso di enti pubblici.

Art. 37 Trasparenza

1. Ciascuna Parte si adopera al fine di mettere a disposizione di tutti gli interessati qualsiasi misura di applicazione generale che detta Parte propone di adottare al fine di permettere a detti interessati di formulare osservazioni in merito ad essa. Le misure saranno messe a disposizione nei modi seguenti:
 - (a) per mezzo di una pubblicazione ufficiale; o
 - (b) sotto altra forma scritta o elettronica.
2. Le autorità finanziarie competenti delle Parti comunicano agli interessati le loro esigenze per le licenze in materia di offerta di servizi finanziari.
3. Le autorità finanziarie competenti informano i candidati, su loro richiesta, dello stato di avanzamento della procedura. Se necessitano informazioni supplementari, dette autorità lo comunicano senza indugio ai candidati.

4. Ciascuna Parte si adopera per garantire sul suo territorio l'applicazione dei «Core principles for Effective Banking Supervision» del Comitato di Basilea, le norme e i principi dell'International Association of Insurance Supervisors nonché gli «Objectives and Principles for Securities Regulation» dell'International Organisation of Securities Commission.

Art. 38 Nuovi servizi finanziari

Ciascuna Parte permette a un prestatore di servizi finanziari di un'altra Parte di fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario di tipo simile a quello che detta Parte permette di offrire ai propri prestatori di servizi finanziari in virtù del suo diritto interno in circostanze analoghe. Ciascuna Parte è libera di determinare la forma giuridica nella quale può essere fornito il servizio e di esigere un'autorizzazione per l'offerta di detto servizio. Se siffatta autorizzazione è richiesta, una decisione deve essere presa entro un termine ragionevole e può essere rifiutata solamente per ragioni prudenziali.

Art. 39 Trattamento dei dati

1. Ciascuna Parte permette a un prestatore di servizi finanziari dell'altra Parte di trasmettere informazioni per via elettronica o sotto un'altra forma all'interno e all'esterno del suo territorio quando questo sia necessario a detto prestatore di servizi finanziari per svolgere le sue attività abituali.

2. Per quanto concerne la trasmissione di dati personali, ciascuna Parte prende le misure necessarie per proteggere la sfera privata, i diritti fondamentali e le libertà individuali. A tal fine le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione, conformemente alle norme adottate dalle organizzazioni internazionali corrispondenti.

3. Nessuna disposizione del presente articolo può essere invocata per limitare il diritto di una delle Parti di tutelare i dati personali, la sfera personale e la riservatezza di registri e documenti contabili personali, a condizione che questo diritto non sia utilizzato per eludere le condizioni del presente Accordo.

Art. 40 Sottocomitato per i servizi finanziari

1. È istituito un Sottocomitato per i servizi finanziari, composto da rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale di ciascuna Parte è un funzionario delle autorità responsabili per le Parti dei servizi finanziari di cui all'Appendice IX.

2. Le funzioni del Sottocomitato sono elencate nell'Appendice X.

Art. 41 Consultazioni

1. Una Parte può chiedere a un'altra Parte consultazioni in merito a qualsiasi affare concernente la presente Sezione. L'altra Parte considera la domanda con benevolenza. Le Parti informano dei risultati delle loro consultazioni il Sottocomitato per i servizi finanziari nel corso della sua riunione annua.

2. Le consultazioni di cui al presente articolo hanno luogo in presenza di funzionari delle autorità indicate nell'Appendice IX.
3. Nessuna disposizione del presente articolo può essere invocata per chiedere alle autorità partecipanti alle consultazioni di divulgare informazioni o prendere misure tali da interferire negli affari individuali relativi alla regolamentazione, alla supervisione, all'amministrazione o all'applicazione.
4. Se richiede informazioni su un prestatore di servizi finanziari di un'altra Parte a fini di controllo, l'autorità competente di una delle Parti può rivolgersi alle autorità competenti sul territorio dell'altra Parte per ottenere l'informazione.

Art. 42 Composizione delle controversie

Gli arbitri designati conformemente al Titolo VIII per controversie relative a problemi prudenziali o a altri affari finanziari devono possedere le necessarie conoscenze tecniche del servizio finanziario interessato dalla controversia e l'esperienza o la pratica dei servizi finanziari, comprese le regolamentazioni in materia di istituzioni finanziarie.

Art. 43 Deroghe particolari

1. Nessuna disposizione delle Sezioni I, II e III del presente Titolo può essere invocata per impedire a una Parte, compresi i suoi enti pubblici, di esercitare attività o offrire in esclusiva sul suo territorio servizi facenti parte di un piano pensionistico pubblico o di un sistema statale di sicurezza sociale, salvo che dette attività siano esercitate su base commerciale.
2. Nessuna disposizione della presente Sezione si applica alle attività esercitate da una banca centrale, da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro ente pubblico nell'ambito di una politica monetaria o dei tassi di cambio.
3. Nessuna disposizione della presente Sezione può essere invocata per impedire a una delle Parti, compresi i suoi enti pubblici, di esercitare attività o offrire servizi in esclusiva sul suo territorio per conto proprio, con le garanzie e/o le risorse finanziarie di detta Parte o dei suoi enti pubblici.

Sezione IV
Deroghe generali

Art. 44 Deroghe

1. Le disposizioni delle Sezioni I, II e III del presente Titolo sono soggette alle deroghe contenute nel presente articolo.
2. Fermo restando l'obbligo di non applicare queste misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra gli Stati in cui vigono condizioni analoghe o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione delle Sezioni I, II e III può essere invocata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure:

- (a) necessarie per salvaguardare la morale pubblica o per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici;
- (b) necessarie per tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante;
- (c) necessarie per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti conformi alle disposizioni di cui alle Sezioni I, II e III del presente Titolo, compresi quelli relativi:
 - (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'adempienza rispetto a contratti di servizi,
 - (ii) alla tutela della vita privata nell'ambito dell'elaborazione e della diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili personali,
 - (iii) alla sicurezza;
- (d) incompatibili con le disposizioni di cui agli articoli 22 e 32, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo volto ad evitare la doppia imposizione o da disposizioni volte a evitare la doppia imposizione nell'ambito di un accordo o di una convenzione internazionale dal quale una delle Parti è vincolata, o di una legislazione fiscale nazionale²⁷;
- (e) destinate a prevenire la frode o l'evasione fiscale ai sensi delle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre convenzioni fiscali o di una legislazione fiscale nazionale;
- (f) che permettono di distinguere, nell'applicazione delle corrispondenti disposizioni della loro legislazione fiscale, i contribuenti che, riguardo al loro luogo di residenza o ai luoghi in cui sono investiti i loro capitali, non sono nella stessa situazione²⁸.

3. Le disposizioni delle Sezioni I, II e III del presente Titolo non si applicano ai sistemi di sicurezza sociale delle Parti né alle attività sul territorio delle Parti che sono in relazione, anche occasionalmente, con l'esercizio di un'autorità ufficiale, salvo che dette attività siano esercitate su base commerciale.

4. Nessuna disposizione delle Sezioni I, II e III del presente Titolo può essere invocata per impedire a una delle Parti di applicare le sue leggi, i suoi regolamenti e le esigenze relative all'ingresso, al soggiorno, al lavoro, alle condizioni di lavoro e allo stabilimento delle persone fisiche²⁹, salvo se, così facendo, annulla o pregiudica i vantaggi dell'altra Parte previsti da una disposizione specifica delle Sezioni I, II e III.

²⁷ La disposizione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi sulla doppia imposizione conclusi tra le Parti.

²⁸ La disposizione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi sulla doppia imposizione conclusi tra le Parti.

²⁹ Segnatamente, una delle Parti può esigere dalle persone fisiche che esse posseggano le qualifiche accademiche e/o l'esperienza professionale necessarie richieste sul territorio in cui la prestazione è fornita e nel settore d'attività interessato.

Sezione V

Investimenti

Art. 45 Definizioni

Ai fini della presente Sezione, per «investimenti realizzati conformemente alle leggi e ai regolamenti delle Parti» si intendono gli investimenti diretti definiti come investimenti effettuati al fine di stabilire relazioni economiche durature con un'impresa quali, ad esempio, gli investimenti che permettono di esercitare un'influenza reale sulla gestione di detta impresa³⁰.

Art. 46 Trasferimenti

1. Gli Stati dell'AELS e il Messico garantiscono, per gli investimenti realizzati sul loro territorio da investitori dell'altra Parte, il diritto al libero trasferimento, all'interno e al di fuori del loro territorio, segnatamente del capitale iniziale e di qualsiasi altro importo supplementare, dei redditi, dei pagamenti effettuati in virtù di un contratto, dei diritti di licenza e di altri emolumenti, nonché dei ricavi della vendita o della liquidazione totale o parziale di investimenti.

2. I trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio in vigore al momento del trasferimento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una Parte può differire o impedire un trasferimento mediante l'applicazione in buona fede, in maniera equa e non discriminatoria, di misure:

- (a) volte a salvaguardare i diritti dei creditori in caso di fallimento, insolvibilità o altre azioni legali;
- (b) che garantiscono l'osservanza delle leggi e dei regolamenti:
 - (i) relativi all'emissione, al commercio e alla vendita di titoli, operazioni a termine e prodotti derivati,
 - (ii) concernenti i rapporti o i verbali dei trasferimenti, o
- (c) connesse con infrazioni penali e sentenze o decisioni rese nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari.

³⁰ Gli investimenti diretti comprendono le operazioni realizzate nel Paese interessato da non residenti e le operazioni realizzate all'estero da residenti in favore:

- 1) della creazione o dello sviluppo di un'impresa, di una filiale o di una succursale sotto controllo totale, o dell'acquisizione del controllo totale su un'impresa esistente;
- 2) della partecipazione a un'impresa nuova o a un'impresa esistente;
- 3) di un credito di 5 anni o oltre.

Art. 47 Promozione degli investimenti tra le Parti

Gli Stati dell'AELS e il Messico si prefiggono di promuovere condizioni attrattive e stabili per favorire gli investimenti reciproci. Questa promozione avviene segnatamente attraverso:

- (a) iniziative in favore dell'informazione e della diffusione di informazioni relative alla legislazione in materia di investimenti e alle possibilità di investimento;
- (b) l'istituzione di un quadro legale favorevole agli investimenti fra le Parti, in particolare mediante la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati dell'AELS e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e a evitare la doppia imposizione;
- (c) lo sviluppo di procedure amministrative uniformi e semplificate; e
- (d) lo sviluppo di dispositivi per investimenti comuni, segnatamente nell'ambito delle piccole e medie imprese delle due Parti.

Art. 48 Impegni internazionali in materia di investimenti

1. Gli Stati dell'AELS e il Messico si richiamano ai loro impegni internazionali in materia di investimenti, segnatamente, quando sono applicabili, ai Codici di liberalizzazione dell'OCSE e all'Istrumento sul trattamento nazionale dell'OCSE.

2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudicare i diritti e gli obblighi risultanti da accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi dalle Parti.

Art. 49 Clausola di revisione

Al fine di liberalizzare progressivamente gli investimenti, gli Stati dell'AELS e il Messico confermano la loro volontà di rivedere, entro un termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il quadro giuridico, le condizioni e i flussi degli investimenti tra i loro territori, conformemente agli impegni presi nell'ambito degli accordi internazionali in materia di investimenti.

Sezione VI

Problemi a livello della bilancia dei pagamenti

Art. 50 Problemi a livello della bilancia dei pagamenti

1. Qualora uno degli Stati dell'AELS o il Messico incontri o rischi di incontrare entro breve termine gravi problemi a livello della bilancia dei pagamenti, lo Stato dell'AELS o il Messico, a seconda del caso, può adottare misure restrittive in materia di trasferimenti e pagamenti connessi ai servizi e agli investimenti. Dette misure sono applicate di buona fede, in maniera equa e non discriminatoria, per una durata limitata e non possono andare oltre quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione.

2. Lo Stato dell'AELS interessato o il Messico, a seconda del caso, informa senza indugio l'altra Parte e presenta il più presto possibile un calendario relativo alla soppressione di dette misure. Queste ultime sono prese conformemente agli altri obblighi internazionali alle quali la Parte interessata è soggetta, comprese quelle risultanti dall'Accordo dell'OMC e dagli articoli dell'Accordo del 22 luglio 1944³¹ del Fondo monetario internazionale.